



***MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO, AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 S.M.I DI
APRICENA CALCESTRUZZI SRL***

Sommario

| | |
|---|----|
| INTRODUZIONE | 4 |
| 1) I Lineamenti della Responsabilità da reato dell'Ente..... | 5 |
| 1.1) Soggetti destinatari del decreto | 5 |
| 1.2) Responsabilità dell'Ente..... | 5 |
| 1.2) Esonero da responsabilità..... | 7 |
| 1.3) Sistema sanzionatorio..... | 7 |
| 1.3.1) Sanzioni pecuniarie e confisca del prezzo o del profitto del reato | 7 |
| 1.3.2) Sanzioni interdittive | 8 |
| 1.3.3) Pubblicazione della sentenza di condanna | 8 |
| 1.4) La prevenzione del rischio | 9 |
| 1.5) I destinatari del Modello | 9 |
| 1.6) I reati presupposto | 9 |
| 2) La Società Apricena Calcestruzzi Srl..... | 25 |
| 3) L'Organismo di Vigilanza (OdV) | 26 |
| 3.1) Individuazione dell'OdV..... | 27 |
| 3.2) Durata e cessazione dell'OdV di Apricena Calcestruzzi..... | 27 |
| 3.3) Cause di revoca dell'OdV di Apricena Calcestruzzi..... | 28 |
| 3.4) Compiti, funzioni e poteri dell'OdV di Apricena Calcestruzzi | 28 |
| 3.5) Risorse dell'OdV | 29 |
| 3.6) Flussi informativi dell'Organismo di Vigilanza – obblighi di informazione nei confronti dell'OdV.. | 29 |
| 3.7) Obblighi informativi propri dell'OdV | 31 |
| 3.8) Gestione delle segnalazioni..... | 31 |
| 3.9) Verifiche periodiche..... | 32 |
| 4) MOG e Whistleblowing | 33 |
| 5) Formazione del personale e diffusione del MOG | 34 |
| 6) Sistema disciplinare | 35 |
| 6.1) Principi generali | 35 |
| 6.2) Sanzioni nei confronti dei dipendenti..... | 35 |
| 6.3) Sanzioni nei confronti dei dirigenti..... | 36 |
| 6.4) Sanzioni nei confronti dell'Organo amministrativo..... | 36 |
| 6.5) Sanzioni nei confronti dell'OdV | 36 |
| 6.6) Sanzioni nei confronti dei consulenti e dei partner | 37 |
| 7) Aggiornamento del Modello | 37 |
| 8) Allegati..... | 37 |

INTRODUZIONE

Il D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, di seguito per brevità anche più semplicemente “decreto”, ha introdotto nel nostro ordinamento una responsabilità in capo agli Enti per gli illeciti derivanti dalla commissione di un reato.

Il sistema introdotto dal decreto è completamente autonomo ed è caratterizzato da elementi diversi rispetto a quelli che invece caratterizzano la responsabilità penale delle persone fisiche.

In particolare, la responsabilità amministrativa prevista dal decreto viene in rilievo, anzitutto, solo nel caso di commissione di taluno dei reati specificamente previsti dal “catalogo” dei reati tassativamente previsto.

Inoltre, la responsabilità di cui sopra non esclude la responsabilità penale personale del soggetto o dei soggetti che materialmente commettono il reato, ma si somma ad essa, andando però ad influire sull’Ente cui appartiene appunto l’agente.

Lo stesso decreto, tuttavia, prevede delle misure preventive che gli Enti possono adottare al fine di scongiurare la responsabilità ivi prevista.

Viene infatti prevista l’adozione di un modello di organizzazione, gestione e controllo che l’ente deve adottare ed attuare al fine di evitare che sullo stesso possano ricadere le conseguenze negative di un eventuale reato commesso dai soggetti appartenenti all’organizzazione.

A tal fine è interesse della Società “Apricena Calcestruzzi Srl” – l’Ente – predisporre il presente modello e prevedere tutte le misure necessarie, utili ad assicurare alla stessa l’esonero da responsabilità che è previsto nello stesso decreto.

Per la corretta costruzione del presente modello verranno utilizzare le *“LINEE GUIDA PER LA COSTRUZIONE DEI MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231”* pubblicate sul sito web ufficiale di Confindustria.

1) I Lineamenti della Responsabilità da reato dell'Ente

1.1) Soggetti destinatari del decreto

Il primo dato caratteristico del dettato del decreto attiene all'aspetto soggettivo e, cioè, all'individuazione dei soggetti destinatari dello stesso.

Il decreto 231 indica come destinatari “*gli enti forniti di personalità giuridica, le società fornite di personalità giuridica e le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica*” (art. 1, comma 2). La disciplina, invece, non si applica “*allo Stato, agli enti pubblici-territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale*” (art. 1, comma 3). Alla luce dell'interpretazione giurisprudenziale, nella platea dei destinatari del decreto figurano anche società di diritto privato che esercitino un pubblico servizio - per esempio in base a un rapporto concessorio - e società controllate da pubbliche amministrazioni. In particolare, le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza 28699 del 2010 hanno ritenuto le s.p.a. a partecipazione mista pubblico-privata soggette al decreto 231. Infatti, considerata la forma societaria, esse sono qualificate come enti a carattere economico che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale, ma al più intercettano nella loro attività valori di rango costituzionale. Al contrario, è stato superato il tentativo di includere le imprese individuali tra i destinatari della disciplina della responsabilità da reato degli enti. La giurisprudenza di legittimità ha infatti confermato che il decreto 231 può applicarsi solo ai soggetti collettivi (Cass., VI sez. pen., 30085/2012).

1.2) Responsabilità dell'Ente

Dunque, il decreto, superando il principio dell'irresponsabilità penale degli Enti collettivi sintetizzato dal brocardo latino *societas delinquere non potest* e confluito nell'art. 27 Cost., ha introdotto nell'ordinamento italiano la responsabilità di tali soggetti per gli illeciti conseguenti alla commissione di un reato.

Riguardo alla natura della responsabilità degli Enti, si richiama la sentenza resa all'esito del processo ThyssenKrupp, nella quale le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato che «il sistema normativo introdotto dal D.lgs. 231/2001, coniugando i tratti dell'ordinamento penale e di quello amministrativo, configura un “*tertium genus*” di responsabilità compatibile con i principi costituzionali di responsabilità per fatto proprio e di colpevolezza»¹.

In tale contesto, l'Ente viene considerato quale «autonomo centro d'interessi e di rapporti giuridici, punto di riferimento di precetti di varia natura, e matrice di decisioni e di attività dei soggetti che operano in nome, per conto o comunque nell'interesse dell'Ente»².

¹ Cass. pen., sez. un., 24/04/2014, n. 38343

² Cfr. lavori della commissione ministeriale per la riforma del codice penale istituita con D.M. 1° ottobre 1998. Relazione al “Progetto preliminare di riforma del codice penale” (12 settembre 2000), in Riv. it. dir. proc. pen., 2001, p. 643.

Ai sensi dell'art. 5 del Decreto 231, l'Ente può essere ritenuto responsabile in presenza di due presupposti oggettivi:

1. il primo è la realizzazione di un reato, compreso tra quelli tassativamente indicati dal Legislatore, da parte di una persona fisica legata all'Ente da un rapporto funzionale (apicale o sottoposto); in particolare, i soggetti apicali sono coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia funzionale e finanziaria o che, anche di fatto o con una delega di funzioni, esercitano la gestione e il controllo dell'Ente. Non rientrano in tale categoria i componenti del Collegio sindacale e coloro che svolgono funzioni di controllo o vigilanza, in assenza di poteri di gestione. Sono, invece, soggetti subordinati, coloro che sono sottoposti alla direzione e alla vigilanza degli apicali, anche se esterni alla compagine societaria.

2. il secondo è dato dal fatto che il reato sia commesso nell'interesse dell'Ente o a suo vantaggio.

A tale proposito, si precisa che, secondo la giurisprudenza ormai prevalente, i due termini non devono considerarsi una endiadi: "l'*interesse*" dell'Ente deve, infatti, essere qualificato come l'obiettivo cui è finalizzata, sulla base di una valutazione *ex ante*, la condotta del soggetto che agisce. Il "*vantaggio*", invece, è costituito dal risultato, palesatosi *ex post*, che oggettivamente deriva dall'azione criminale, sia nei casi in cui essa fosse finalizzata a soddisfare l'interesse dell'Ente, sia nei casi in cui, pur difettando questa finalizzazione iniziale, l'Ente abbia comunque tratto un beneficio giuridicamente apprezzabile dalla consumazione del reato.

Pure in presenza dei requisiti oggettivi di cui al punto che precede, occorre peraltro verificare che il fatto di reato sia attribuibile all'Ente e che a questo possa essere, effettivamente, mosso un rimprovero.

Ciò posto, se il reato è stato commesso da un soggetto apicale, la responsabilità dell'Ente si presume, in quanto si ritiene che l'illecito sia espressione di una consapevole politica societaria finalizzata alla massimizzazione del profitto. Tale presunzione può essere superata, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. a) b) e c) del Decreto 231, se l'Ente dimostra:

1. di aver adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione idoneo a prevenire illeciti della stessa specie di quello verificatosi: tale modello deve essere sottoposto a verifica periodica relativa al rispetto delle procedure previste e deve essere modificato e corretto al verificarsi di significative violazioni delle prescrizioni in esso contenute;

2. di aver adeguatamente controllato l'applicazione del modello, attraverso l'istituzione di un Organismo di Vigilanza "OdV";

3. oltre a ciò, che gli autori del reato hanno eluso fraudolentemente il modello organizzativo e il controllo dell'Organismo di vigilanza.

Sul punto, la giurisprudenza ha precisato che deve configurarsi un aggiramento della norma di legge, attraverso una condotta ingannevole, falsificatrice, subdola³.

A norma dell'art. 7 del Decreto 231, invece, nel caso in cui l'illecito sia stato commesso da un subordinato, la presunzione opera a favore dell'Ente che sarà ritenuto responsabile solo se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. Tale inosservanza è comunque esclusa se, prima della commissione del reato, l'Ente ha adottato ed efficacemente attuato un

³ 13 Cass. pen., sez. V, 18 dicembre 2013, n° 4677.

modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi.

1.2) Esonero da responsabilità

Per escludere la responsabilità prevista dal Decreto 231, dunque, occorre:

1. individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
2. prevedere specifiche regole di comportamento, dirette a prevenire la commissione di illeciti;
3. introdurre un organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
4. prevedere un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto dei protocolli indicati nel modello.

In concreto, dunque, l'esonero da responsabilità dipende dall'esito favorevole del giudizio di idoneità del sistema organizzativo e di controllo effettuato dal Giudice penale, nell'ambito del procedimento giudiziario a carico dell'autore materiale del reato: la formulazione del modello e l'organizzazione dell'organismo di controllo devono dunque porsi come obiettivo l'esito positivo di tale giudizio.

1.3) Sistema sanzionatorio

L'accertamento della responsabilità prevista dal decreto 231 espone l'ente a diverse tipologie di sanzioni, che, in base al principio di legalità (art. 2 decreto 231), devono essere individuate dal legislatore. Sul piano patrimoniale, dall'accertamento dell'illecito dipendente da reato discende sempre l'applicazione di una sanzione pecuniaria e la confisca del prezzo o del profitto del reato, anche per equivalente.

1.3.1) Sanzioni pecuniarie e confisca del prezzo o del profitto del reato

Sotto il profilo patrimoniale, dall'accertamento dell'illecito dipendente da reato discende sempre l'applicazione di una sanzione pecuniaria e la confisca del prezzo o del profitto del reato, anche per equivalente. Per quanto attiene le sanzioni pecuniarie, il Decreto 231 istituisce un sistema di quote: per ciascun illecito, la legge determina un numero minimo e massimo di quote, sul modello tradizionale del nostro sistema sanzionatorio. Ai sensi dell'art. 10 del Decreto 231, il numero di quote non può mai essere inferiore a cento e superiore a mille e l'importo delle singole quote può oscillare tra un minimo di circa 258 euro a un massimo di circa 1549 euro. Sulla base di queste indicazioni, il giudice, accertata la responsabilità dell'Ente, determina la sanzione pecuniaria applicabile nel caso concreto, in base alla gravità del fatto, al grado di responsabilità dell'Ente, all'attività eventualmente svolta per riparare le conseguenze dell'illecito commesso e per prevenirne altri. L'importo delle singole quote è invece determinato in base alle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente, al fine di garantire l'effettività della sanzione.

Nei confronti dell'Ente è inoltre sempre disposta, con la sentenza di condanna (anche in caso di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.), la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede. A

norma dell'ultimo comma dell'art. 6 del Decreto 231, la confisca è prevista anche in caso di assoluzione dell'Ente, allorché il reato «a monte» sia stato commesso da soggetti collocati in posizione apicale nell'ambito della sua organizzazione.

1.3.2) Sanzioni interdittive

Nei casi previsti dalla legge, il giudice penale può applicare le sanzioni interdittive, che riguardano l'attività svolta dall'Ente. A tal fine è necessario che:

1. sia espressamente prevista la possibilità di comminare una sanzione interdittiva a seguito della commissione del reato presupposto, in concreto realizzato;
2. occorre, poi, che il reato dell'apicale abbia procurato all'Ente un profitto di rilevante entità, che il reato del sottoposto sia stato determinato o agevolato da gravi carenze organizzative oppure che vi sia stata reiterazione degli illeciti. Le sanzioni interdittive possono consistere:
 1. nell'interdizione dall'esercizio dell'attività;
 2. nella sospensione o nella revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 3. nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
 4. nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli già concessi;
 5. nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Considerate le ripercussioni di tali sanzioni sulla sopravvivenza dell'Ente, esse devono essere riferite allo specifico settore di attività dell'Ente stesso e devono essere modulate in ossequio ai principi di adeguatezza, proporzionalità e sussidiarietà. Le sanzioni interdittive non si applicano se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'Ente ha riparato le conseguenze del reato, ai sensi dell'art. 17 del Decreto 231. A tal fine, occorre che l'Ente abbia:

1. risarcito integralmente il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si sia adoperato – in concreto - in tal senso;
2. adottato e attuato un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
3. messo a disposizione il profitto conseguito.

1.3.3) Pubblicazione della sentenza di condanna

Infine, il giudice, se applica sanzioni interdittive, può anche disporre la pubblicazione della sentenza di condanna, misura capace di recare un grave impatto sull'immagine dell'ente. La pubblicazione della sentenza di condanna in uno o più giornali, per estratto o per intero, può essere disposta dal giudice, unitamente all'affissione nel comune dove l'ente ha la sede principale, quando è applicata una sanzione interdittiva. La pubblicazione è eseguita a cura della cancelleria del giudice competente e a spese dell'ente.

1.4) La prevenzione del rischio

L'adozione di un modello di organizzazione, gestione e controllo rappresenta l'unico strumento che consente l'esonero dalla responsabilità dell'Ente, a fronte della commissione di un reato presupposto da parte di un soggetto apicale o subordinato, nel suo interesse o a suo vantaggio.

Se il MOG è stato adottato ed efficacemente attuato prima della commissione di un reato presupposto (cd. MOG *ante factum*), può esonerare l'Ente dalla connessa responsabilità.

Se è adottato dopo il verificarsi del reato presupposto (cd. MOG *post factum*), può comportare un'attenuazione del trattamento sanzionatorio applicabile all'Ente stesso.

In ogni caso, il MOG è un atto proveniente dal vertice dell'ente, costituito da un insieme di procedure volte a disciplinare l'organizzazione, la gestione e il controllo dell'attività aziendale, al fine di prevenire (o, quanto meno, mitigare) il rischio della commissione di reati presupposti.

Sul punto deve precisarsi che la finalità del documento non è tanto l'eliminazione totale del rischio della commissione di illeciti, quanto l'abbassamento del rischio che venga commesso un illecito nell'ambito dell'attività aziendale.

Con riferimento all'organizzazione, l'Ente:

1. deve essere dotato di un sistema formalizzato, puntuale, chiaro e aggiornato, ispirato ai principi di dinamicità, efficienza e sostenibilità, unità e integrazione, neutralità e indipendenza, trasparenza;
2. deve altresì esplicitare il modello di governance in vigore e approntare un sistema di controllo che consideri tutti i rischi di potenziali reati.

1.5) I destinatari del Modello

I **Destinatari del MOG** sono i **dipendenti** dell'Ente, i **componenti degli organi sociali** e del management, tutti coloro che operano anche all'estero, per il conseguimento degli obiettivi dell'Ente.

Destinatari del MOG sono altresì i soggetti terzi che intrattengono rapporti con l'Ente, ai quali sarà richiesto:

1. l'impegno a osservare il MOG e il codice etico dell'Ente;
2. l'impegno di fornire informazioni e documentazioni all'Ente e all'OdV;

E per i quali saranno predisposti:

3. strumenti di tutela dell'Ente a fronte dell'inadempimento da parte del terzo.

1.6) I reati presupposti

Si è già avuto modo di sottolineare come la responsabilità prevista dal D.lgs. 231/2001 operi solo con riferimento al catalogo dei reati debitamente predisposto.

Risulta quindi di fondamentale importanza comprendere quali siano detti reati e quali pene siano previste per la loro eventuale commissione.

Di seguito sarà quindi predisposta una tabella al cui interno sarà possibile rinvenire ciascun reato presupposto e il corrispondente trattamento sanzionatorio.

Art. 24 d.lgs. 231/2001 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico

| REATI-PRESUPPOSTO | SANZIONI PECUNIARIE | SANZIONI INTERDITTIVE |
|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.); - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.); - Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.); - Truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea (art. 640, co. 2, n. 1 c.p.); -Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.); - Frode informatica (art. 640-ter c.p.). | Fino a cinquecento quote (da duecento a seicento quote se dal reato siano conseguiti un profitto di rilevante entità o un danno di particolare gravità) | <ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi |

Art. 24-bis d.lgs. 231/2001 - Delitti informatici e trattamento illecito di dati

| REATI-PRESUPPOSTO | SANZIONI PECUNIARIE | SANZIONI INTERDITTIVE |
|--|------------------------------|---|
| <p>Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.) Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617- quater c.p.) Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617- quinquies c.p.) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635- quater c.p.) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635- quinquies, co. 3, c.p.)</p> | Da cento a cinquecento quote | <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni, o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di pubblicizzare beni e Servizi |
| <p>Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615- quater c.p.) Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615- quinquies c.p.)</p> | Fino a trecento quote | <ul style="list-style-type: none"> - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di pubblicizzare beni e servizi |
| <p>Falsità nei documenti informatici (art. 491-bis c.p.) Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)</p> | Fino a quattrocento quote | <ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi |

| | | |
|--|---------------------------|---|
| Reato di ostacolo o condizionamento dei procedimenti per la Sicurezza Cibernetica e delle relative attività ispettive e di vigilanza (articolo 1, co.11, DL n. 105/2019) | Fino a quattrocento quote | - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi |
|--|---------------------------|---|

| Art. 24-ter d.lgs. 231/2001 - Delitti di criminalità organizzata | | |
|---|-------------------------------|---|
| REATI-PRESUPPOSTO | SANZIONI PECUNIARIE | SANZIONI INTERDITTIVE |
| - Associazione per delinquere diretta alla commissione di delitti contro la libertà individuale e in materia di immigrazione clandestina (art. 416, co. 6, c.p.) - Associazioni di tipo mafioso, anche straniere (art. 416-bis c.p.) - Scambio elettorale politicomafioso (art. 416-ter c.p.) - Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.) - Altri delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. o al fine di agevolare associazioni di tipo mafioso Associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti o psicotrope (art. 74 d.P.R. 309/1990) | Da quattrocento a mille quote | Per almeno un anno: - interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto) - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e |
| - Associazione per delinquere (art. 416, co. 1-5, c.p.) - Delitti in materia di armi (art. 407, co. 2, lett. a), n. 5, c.p.p.) | Da trecento a ottocento quote | revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi |

| Art. 25 d.lgs. 231/2001 - Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione | | |
|--|--|--|
| REATI-PRESUPPOSTO | SANZIONI PECUNIARIE | SANZIONI INTERDITTIVE |
| Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) Responsabilità del corruttore per l'esercizio della funzione (art. 321 c.p.) Istigazione alla corruzione per l'esercizio della funzione (art. 322, co. 1 e 3, c.p.) Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) | Fino a duecento quote (anche per i casi di corruzione di incaricato di pubblico servizio e corruzione internazionale) | NO |
| - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) - Corruzione in atti giudiziari (se i fatti corruttivi sono commessi per favorire o danneggiare una parte processuale) (art. 319-ter, co. 1, c.p.) - Responsabilità del corruttore per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 321 c.p.) - Istigazione alla corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 322, co. 2 e 4, c.p.) | Da duecento a seicento quote (anche per i casi di corruzione di incaricato di pubblico servizio e corruzione internazionale) | Durata non inferiore a 4 anni e non superiore a 7 anni, se il reato è commesso da un apicale e non inferiore a 2 anni e non superiore a 4 anni se il reo è un subordinato: - interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto) - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito |

| | | |
|---|---|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi. <p>Applicazione delle medesime sanzioni interdittive ma per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni se l'ente, prima della sentenza di primo grado, si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> - Concussione (art. 317 c.p.) - Corruzione aggravata per un atto contrario ai doveri d'ufficio se l'ente ha tratto rilevante profitto (art. 319 aggravato ai sensi dell'art. 319-bis c.p.) - Corruzione in atti giudiziari (se taluno è ingiustamente condannato alla detenzione) (art. 319-ter, co. 2, c.p.) Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319- quater c.p.) - Responsabilità del corruttore per corruzione aggravata per atto contrario ai doveri di ufficio e per corruzione in atti giudiziari (art. 321 c.p.) | Da trecento a ottocento quote (anche per i casi di corruzione di incaricato di pubblico servizio e corruzione internazionale) | <p>Per almeno un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto) - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi |
| <p>Se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea: - peculato (art. 314 c.p.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) - abuso di ufficio (art. 323 c.p.) | Fino a 200 quote. | |

| Art. 25-bis d.lgs. 231/2001 - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento | | |
|--|-------------------------------|---|
| REATI-PRESUPPOSTO | SANZIONI PECUNIARIE | SANZIONI INTERDITTIVE |
| Falsificazione di monete, spendita ed introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.) | Da trecento a ottocento quote | Per non oltre un anno: <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua |
| Alterazione di monete (art. 454 c.p.) | Fino a cinquecento quote | |

| | | |
|---|---|--|
| Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.) Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.) | | unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto) - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi |
| Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete false (art. 455 c.p.) | Le sanzioni pecuniarie stabilite per i reati previsti dagli artt. 453 e 454, ridotte da un terzo alla metà | |
| Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.) | Le sanzioni pecuniarie stabilite per i reati previsti dagli artt. 453, 455, 457 e 464, co. 2, c.p., ridotte di un terzo | |
| Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni industriali (art. 473 c.p.) Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) | Fino a cinquecento quote | |
| Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.) Uso di valori di bollo contraffatti o alterati ricevuti in buona fede (art. 464, co. 2, c.p.) | Fino a duecento quote | NO |
| Uso di valori di bollo contraffatti o alterati fuori dai casi di concorso nella contraffazione o alterazione (art. 464, co. 1, c.p.) | Fino a trecento quote | |
| Art. 25-bis.1 d.lgs. 231/2001 - Delitti contro l'industria e il commercio | | |
| REATI PRESUPPOSTO | SANZIONI PECUNIARIE | SANZIONI INTERDITTIVE |
| Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.) Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.) Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.) Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.) Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.) | Fino a cinquecento quote | NO |
| Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513- bis c.p.) Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.) | Fino a ottocento quote | - interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la |

| | | |
|--|--|---|
| | | commissione del reato-presupposto) - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi |
|--|--|---|

| 25-ter d.lgs. 231/2001 - Reati societari | | |
|--|--|---|
| REATI-PRESUPPOSTO | SANZIONI PECUNIARIE | SANZIONI INTERDITTIVE |
| False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) | Da duecento a quattrocento quote | NO |
| Istigazione alla corruzione tra privati, limitatamente alla fattispecie attiva (art. 2635-bis co. 1, c.c.) | Da duecento a quattrocento quote | - interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse- divieto di pubblicizzare beni e servizi |
| Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.) Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.) Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.) | Da trecento a seicentosessanta quote | NO |
| False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622, c.c.) | Da quattrocento a seicento quote | |
| Falso in prospetto (v. art. 173- bis T.U.F. che ha sostituito l'abrogato art. 2623 c.c.) | Da duecento a duecentosessanta quote o da quattrocento a seicentosessanta quote, a seconda che sia o meno cagionato un danno | |

| | | |
|---|--|---|
| Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.) | Da duecento a duecentosessanta quote | |
| Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale (abrogato art. 2624 c.c., cfr. ora art. 27, co. 2, d.lgs. 39/2010) | Da duecento a duecentosessanta quote o da quattrocento a ottocento quote, a seconda che sia cagionato o meno un danno ai destinatari delle comunicazioni | |
| Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, co. 1 e 2, c.c.) | Da quattrocento a ottocento quote | |
| Impedito controllo che causa danno ai soci (art. 2625, co. 2, c.c.) Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.) Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.) Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.) | Da duecento a trecentosessanta quote | |
| Aggiotaggio (art. 2637 c.c.) Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629- bis c.c.) | Da quattrocento a mille quote | NO |
| Corruzione tra privati limitatamente alla condotta di corruzione attiva (art. 2635, co. 3, c.c.) | Da quattrocento a seicento quote | - interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi |

| Art. 25-quater d.lgs. 231/2001 - Delitti con finalità di-terrorismo o di eversione dell'ordine democratico | | |
|---|--------------------------------|--|
| REATI-PRESUPPOSTO | SANZIONI PECUNIARIE | SANZIONI INTERDITTIVE |
| Delitti con finalità di terrorismo o di eversione previsti dal codice penale o da leggi speciali puniti con la reclusione inferiore a 10 anni | Da duecento a settecento quote | Per almeno un anno: - interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua |

| | | |
|---|-------------------------------|--|
| Delitti con finalità di-terrorismo o di eversione previsti dal codice penale o da leggi speciali puniti con la reclusione non inferiore a 10 anni o con l'ergastolo | Da quattrocento a mille quote | <p>unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto)</p> <ul style="list-style-type: none"> - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi |
|---|-------------------------------|--|

| Art. 25-quater.1 d.lgs. 231/2001 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili | | |
|--|--------------------------------|---|
| REATI-PRESUPPOSTO | SANZIONI PECUNIARIE | SANZIONI INTERDITTIVE |
| Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (583- bis c.p.) | Da trecento a settecento quote | <p>Per almeno un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto) - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni, accreditamento (se è un ente privato accreditato) o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi |

| Art. 25-quinquies d.lgs. 231/2001 - Delitti contro la personalità individuale | | |
|--|--|-----------------------|
| REATI-PRESUPPOSTO | SANZIONI PECUNIARIE | SANZIONI INTERDITTIVE |
| Atti sessuali con minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in | Da duecento a settecento quote (anche se relativi al | |

| | | |
|--|--|---|
| cambio di denaro o altro corrispettivo (art. 600-bis, co. 2, c.p.) Pornografia minorile – Offerta o cessione di materiale pedopornografico, anche per via telematica (art. 600-ter, co. 3 e 4 c.p.) Detenzione di materiale pedopornografico (art. 600- quater c.p.) Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.) | materiale pornografico rappresentante immagini di minori o parti di esse) | |
| Prostituzione minorile (art. 600- bis, co. 1, c.p.) Pornografia minorile - Reclutamento o utilizzo di minore per spettacoli pornografici e distribuzione di materiale pedopornografico, anche virtuale (art. 600-ter, co. 1 e 2, c.p.) | Da trecento a ottocento quote | Per almeno un anno: - interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati-presupposto) - sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi |
| Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.) Tratta di persone (art. 601 c.p.) Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.) Intermediazione illecita e sfruttamento di lavoro (art. 603- bis c.p.) | Da quattrocento a mille quote | |
| Art. 25-sexies d.lgs. 231/2001 - Abusi di mercato | | |
| REATI-PRESUPPOSTO | SANZIONI PECUNIARIE | SANZIONI INTERDITTIVE |
| Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 d.lgs. 58/1998) Manipolazione del mercato (art. 185 d.lgs. 58/1998) | Da quattrocento a mille quote (ma se i reati hanno procurato all'ente un prodotto o profitto di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto) | NO |
| Art. 25-septies d.lgs. 231/2001 - Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro | | |
| REATI-PRESUPPOSTO | SANZIONI PECUNIARIE | SANZIONI INTERDITTIVE |
| Omicidio colposo commesso con violazione dell'articolo 55, co. 2, d.lgs. 81/2008 (art. 589 c.p.) | Mille quote | Per almeno tre mesi e non più di un anno: - interdizione dall'esercizio dell'attività |
| Omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 589 c.p.) | Da duecentocinquanta a cinquecento quote | - sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la |

| | | |
|--|---|---|
| | | <p>P.A.</p> <ul style="list-style-type: none"> - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi |
| <p>Lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 590, co. 3, c.p.)</p> | <p>Non superiore a duecentocinquanta quote</p> | <p>Per non più di sei mesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi |
| <p>Art. 25 octies d.lgs. 231/2001 - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio</p> | | |
| <p>REATI-PRESUPPOSTO</p> | <p>SANZIONI PECUNIARIE</p> | <p>SANZIONI INTERDITTIVE</p> |
| <p>Ricettazione (art. 648 c.p.)</p> <p>Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)</p> <p>Impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)</p> <p>Autoriciclaggio (art. 648-ter.1, c.p.)</p> | <p>Da duecento a ottocento quote (da quattrocento a mille quote se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per cui è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni)</p> | <p>Per non più di due anni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi |
| <p>Art. 25-novies d.lgs. 231/2001 - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore</p> | | |
| <p>REATI-PRESUPPOSTO</p> | <p>SANZIONI PECUNIARIE</p> | <p>SANZIONI INTERDITTIVE</p> |
| <p>Protezione penale dei diritti di utilizzazione economica e morale (art.</p> | <p>Fino a cinquecento quote</p> | <p>Per non oltre un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio |

| | | |
|---|---|--|
| 171, co. 1, lett. a-bis e co. 3, l. 633/1941) Tutela penale del software e delle banche dati (art. 171-bis l. 633/1941) Tutela penale delle opere audiovisive (art. 171-ter l. 633/1941) Responsabilità penale relativa ai supporti (art. 171-septies l. 633/1941) Responsabilità penale relativa a trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato (art. 171-octies l. 633/1941) | | dell'attività - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi |
| Art. 25-decies d.lgs. 231/2001 - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria | | |
| REATI-PRESUPPOSTO | SANZIONI PECUNIARIE | SANZIONI INTERDITTIVE |
| Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.) | Fino a cinquecento quote | NO |
| Art. 25-undecies d.lgs. 231/2001 - Reati ambientali | | |
| REATI-PRESUPPOSTO | SANZIONI PECUNIARIE | SANZIONI INTERDITTIVE |
| Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.) | Fino a duecentocinquanta quote | NO |
| Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.) | Da centocinquanta a duecentocinquanta quote | |
| Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) | Da duecentocinquanta a seicento quote | Per non più di un anno: - interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi |
| Reati in materia di scarichi di acque reflue industriali (art. 137 d.lgs. 152/2006) | Da centocinquanta a duecentocinquanta quote (co. 3, 5, primo periodo, e 13) | No |

| | | |
|--|--|---|
| | Da duecento a trecento quote (co. 2, 5, secondo periodo, 11) | Per non oltre sei mesi: |
| Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452- quaterdecies c.p.) | Da trecento a cinquecento quote (co. 1) Da quattrocento a ottocento quote (co. 2) | <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato di cui all'art. 260 d.lgs. 152/2006) - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi |
| Reati in materia di gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256 d.lgs. 152/2006) | Fino a duecentocinquanta quote (co. 1, lett. a, e 6, primo periodo) Da centocinquanta a duecentocinquanta quote (co. 1, lett. b, 3 primo periodo e 5) Da duecento a trecento quote (co. 3, secondo periodo) Le sanzioni sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni. | Nella sola ipotesi del comma 3, secondo periodo, si applicano per non oltre sei mesi: <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi |
| Reati in materia di bonifica dei siti (art. 257 d.lgs. 152/2006) | Fino a duecentocinquanta quote (co. 1) Da centocinquanta a duecentocinquanta quote (co. 2) | NO |
| Violazione degli obblighi di NO comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 d.lgs. 152/2006) | Da centocinquanta a duecentocinquanta quote (co. 4, secondo periodo) | |
| Traffico illecito di rifiuti (art. 259 d.lgs. 152/2006) | Da centocinquanta a duecentocinquanta quote (co. 1) | |
| Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis d.lgs. | Da centocinquanta a duecentocinquanta quote (co. | NO |

| | | |
|--|--|--|
| 152/2006) | 6 e 7, secondo e-terzo periodo, e 8, primo periodo) Da duecento a trecento quote (co. 8, secondo periodo) | |
| Reati in materia di tutela di specie animali e vegetali in via di estinzione (l. 150/1992) | Fino a duecentocinquanta quote (art. 1, co. 1, art. 2, co. 1 e 2, art. 6, co. 4, art. 3-bis, co. 1 se è prevista la reclusione non superiore a un anno) Da centocinquanta a duecentocinquanta quote (art. 1, co. 2, art. 3-bis, co. 1 se è prevista la reclusione non superiore a due anni) Da duecento a trecento quote (art. 3-bis, co. 1 se è prevista la reclusione non superiore a tre anni) Da trecento a cinquecento quote (art. 3-bis, co. 1 se è prevista la reclusione superiore a tre anni) | NO |
| Reati in materia di ozono e atmosfera (art. 3, co. 6, l. 549/1993) | Da centocinquanta a duecentocinquanta quote | |
| Reati in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera (art. 279, co. 5, d.lgs. 152/2006) | Fino a duecentocinquanta quote | |
| Inquinamento colposo provocato dalle navi (art. 9, co. 1, d.lgs. 202/2007) | | |
| Inquinamento doloso provocato dalle navi o inquinamento colposo aggravato dalla determinazione di danni permanenti o comunque di rilevante gravità alle acque (art. 8, co. 1, e 9, co. 2, d.lgs. 202/2007) | Da centocinquanta a duecentocinquanta quote | Per non oltre sei mesi: - interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato di cui all'art. 8 d.lgs. 202/2007) |
| Inquinamento doloso aggravato dalla determinazione di danni permanenti o comunque di rilevante gravità alle acque (art. 8, co. 2, d.lgs. 202/2007) | Da duecento a trecento quote | - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi |
| Inquinamento ambientale e disastro ambientale, di natura colposa (art. 452-quinquies c.p.) | Da duecento a cinquecento quote | NO |

| | | |
|---|--|---|
| Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.) | Da duecentocinquanta a seicento quote | NO |
| Delitti associativi aggravati ex art. 452-octies c.p. | Da trecento a mille quote | NO |
| Disastro ambientale (art. 452- quater c.p.) | Da quattrocento a ottocento quote | - interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi |
| Art. 25-duodecies d.lgs. 231/2001 - Impiego di cittadini di paesi-terzi il cui soggiorno è irregolare | | |
| REATI-PRESUPPOSTO | SANZIONI PECUNIARIE | SANZIONI INTERDITTIVE |
| Occupazione di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto, revocato e annullato, aggravata dal numero superiore a tre, dalla minore età, dalla sottoposizione a condizioni lavorative di particolare sfruttamento (art. 22, co. 12-bis, d.lgs. 286/1998) | Da cento a duecento quote, entro il limite di € 150.000,00 | NO |
| Procurato ingresso illecito (art. 12, co. 3, 3-bis, 3-ter, d.lgs. 286/1998) | Da quattrocento a mille quote | Per non oltre sei mesi: - interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi |
| Favoreggiamento della permanenza clandestina (art. 12, co. 5, d.lgs. 286/1998) | Da cento a duecento quote | Per non oltre sei mesi : - interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca delle |

| | | |
|--|-------------------------|---|
| | | licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi |
| Art. 25-terdecies d.lgs. 231/2001 – Razzismo e xenofobia | | |
| REATI-PRESUPPOSTO | SANZIONI PECUNIARIE | SANZIONI INTERDITTIVE |
| Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-bis, c.p.) | Da duecento a ottocento | Per almeno un anno: - interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi Interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti di cui all'art. 604-bis c.p. |
| Art. 25- quinquiesdecies d.lgs. 231/2001 – Reati Tributari | | |
| REATI-PRESUPPOSTO | SANZIONI PECUNIARIE | SANZIONI INTERDITTIVE |
| Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti che determinano un passivo fittizio uguale o superiore a centomila euro (art. 2, co. 1 del d.lgs. n. 74/2000) | Fino a 500 quote | - Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; |
| Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti che determinano un passivo fittizio inferiore a centomila euro (art. 2, co. 2-bis del d.lgs. n. 74/2000) | Fino a 500 quote | - il divieto di pubblicizzare beni o servizi |

| | | |
|---|--|--|
| Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del d.lgs. n. 74/2000) | Fino a 500 quote | |
| Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per importi uguali o superiori a centomila euro (art. 8, co. 1 del d.lgs. n. 74/2000) | Fino a 500 quote | |
| Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per importi inferiori a centomila euro (art. 8, co. 2-bis del d.lgs. n. 74/2000) | Fino a 400 quote | |
| Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 del d.lgs. n. 74/2000) | Fino a 400 quote | |
| Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 del d.lgs. n. 74/2000) | Fino a 400 quote | |
| Dichiarazione infedele in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere (art. 4 del d. lgs. 74/2000) | Fino a 300 quote | |
| Omessa dichiarazione in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere (art. 5 del d. lgs. 74/2000) | Fino a 400 quote | |
| Indebita compensazione in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere (art. 10 quater del d. lgs. 74/2000) | Fino a 400 quote | |
| Art. 25-sexiesdecies - d.lgs. 231/2001 – Contrabbando | | |
| REATI-PRESUPPOSTO | SANZIONI PECUNIARIE | SANZIONI INTERDITTIVE |
| Contrabbando (DPR 23 gennaio 1973, n. 43) | Fino a duecento quote. Quando i diritti di confine dovuti superano 100.000 euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote | - Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi. |
| Art. 10 l. 146/2006 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione ONU contro il crimine organizzato transnazionale | | |
| REATI-PRESUPPOSTO | SANZIONI PECUNIARIE | SANZIONI INTERDITTIVE |
| Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) Associazione di tipo mafioso, anche straniera (art. 416-bis c.p.) Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291- quater d.P.R. 43/1973) | Da quattrocento a mille quote | Per almeno un anno: - interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di |

| | | |
|--|----------------------------------|---|
| <p>Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 d.P.R. 309/1990)</p> | | <p>uno dei reati-presupposto)</p> <ul style="list-style-type: none"> - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi <p>Interdizione definitiva dell'attività se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati-presupposto.</p> |
| <p>Reati in materia di immigrazione clandestina (art. 12, commi 3, 3- bis, 3-ter e 5, d.lgs. 286/1998)</p> | <p>Da duecento a mille quote</p> | <p>Per non oltre due anni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi |
| <p>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)</p> <p>Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)</p> | <p>Fino a cinquecento quote</p> | <p>NO</p> |

2) La Società Apricena Calcestruzzi Srl

La Società Apricena Calcestruzzi Srl è stata costituita in data 15/05/2002 e svolge principalmente attività di produzione di calcestruzzi, conglomerati vari, prodotti bituminosi:


Essa inoltre, produce lavora e frantuma prodotti inerti da cava, inerti fluviali e inerti da recupero.

Nel suo oggetto sociale si rinvengono inoltre ulteriori attività svolte dalla Società, quali quelle di esecuzione di lavori edili; manutenzione di aree destinate a verde pubblico o ad altra destinazione; costruzione e manutenzione di strade, ponti, acquedotti etc. ed altro...

In particolare, la Società gestisce un impianto di produzione di calcestruzzo sito in San Bartolomeo in Galdo (BN), Contrada Ripabianca n.3.

Le quote societarie sono detenute, nella misura del 100%, dalla Società Serical S.r.l., mentre l'Amministrazione ordinaria è affidata all'Amministratore Unico Di Carlo Raffaele.

La struttura organizzativa della Apricena Calcestruzzi S.r.l. può essere così schematizzata:



3) L'Organismo di Vigilanza (OdV)

Come accennato sopra, l'Organismo di vigilanza (d'ora in poi anche OdV) è uno degli strumenti indispensabili per consentire e determinare l'esclusione della responsabilità in capo agli Enti.

Per tale ragione, la giurisprudenza ha più volte affermato che i suoi componenti devono dimostrare di possedere requisiti di professionalità e onorabilità e devono garantire autonomia decisionale e di iniziativa, indipendenza e continuità di azione.

Al fine di perseguire tale finalità è necessario che l'OdV:

1. disponga di un budget;
2. abbia accesso a tutte le informazioni utili e necessarie;
3. non abbia al suo interno soggetti che possano essere coinvolti in processi sensibili in relazione alle fattispecie delittuose individuate nel D.lgs. 231/2001;
4. sia configurato quale organo di staff rispetto ai vertici, non in posizione subordinata. Sul punto, anche alla luce della giurisprudenza più recente, è necessario che, nell'ambito dell'Organismo, non si

sovrappongano la figura del controllore e quella del controllato: è dunque preferibile non includere fra i componenti i dirigenti di settore, che hanno compiti operativi in un'area a rischio reato.

Normalmente, l'Organismo resta in carica di tre anni. Può essere revocato dall'organo dirigente solo per giusta causa, ovvero per grave negligenza nell'assolvimento dei compiti assegnati.

All'OdV spetta la funzione di:

1. vigilare sull'effettività, sull'adeguatezza, sul funzionamento e sul rispetto del MOG, attraverso indagini anche a sorpresa (tra cui, ad es., verifiche sulle operazioni finanziarie, controlli contabili, ispezioni, verifica della regolarità dei moduli previsti dai protocolli, controlli sulla tenuta del codice etico, ecc.);
2. collaborare con il management per rendere effettivo il MOG e curare il suo concreto recepimento all'interno dell'Ente;
3. provvedere al suo aggiornamento, in particolare a fronte di significative violazioni delle prescrizioni o quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nelle attività dell'Ente (art. 7 comma 4 del Decreto 231);
4. svolgere attività di informazione e formazione aventi a oggetto il Decreto 231 e il MOG;
5. promuovere l'esercizio dell'azione disciplinare.

L'OdV si caratterizza per essere un organismo dell'Ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

3.1) Individuazione dell'OdV

Per una gestione maggiormente affidabile dei compiti assegnati all'OdV, la Società Apricana Calcestruzzi S.r.l. si è determinata per la costituzione di un Organismo di Vigilanza collegiale, composto da tre membri, di cui due esterni all'organizzazione ed uno interno.

La carica di Presidente dell'Organismo sarà invece affidata ad uno dei componenti esterni all'organizzazione ed in particolare ad un professionista dotato di tutti i requisiti di cui in premessa (autonomia e indipendenza, professionalità e continuità d'azione), oltre ai requisiti soggettivi di onorabilità, assenza di conflitti di interesse e assenza di relazioni di parentela con gli organi sociali.

L'Organismo di Vigilanza è nominato dall'Organo Amministrativo, quale organo che garantisce l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza e/o condizionamento da parte di qualunque componente dell'organizzazione, assicurando, al contempo, sufficiente continuità d'azione, e permettendo di soddisfare il requisito della professionalità in relazione alle diverse categorie di reati presupposto.

3.2) Durata e cessazione dell'OdV di Apricana Calcestruzzi

L'Organismo di Vigilanza resta in carica per la durata minima di tre anni ed è rieleggibile. La durata dell'incarico verrà espressamente indicata nell'atto di nomina. La cessazione dall'incarico dell'Organismo di Vigilanza può avvenire in seguito al verificarsi di una delle seguenti cause:

- Scadenza dell'incarico;
- Revoca dell'Organismo da parte dell'Organo Amministrativo;

- Rinuncia (formalizzata almeno 30 giorni prima mediante apposita comunicazione scritta inviata all'Organo Amministrativo);
- Sopraggiungere di una delle cause di decadenza.

3.3) Cause di revoca dell'OdV di Apricena Calcestruzzi

La revoca dell'Organismo di Vigilanza può essere disposta solo per ipotesi di giusta causa, quali, a titolo esemplificativo: - Accertamento di un grave inadempimento da parte dell'Organismo di Vigilanza nello svolgimento dei propri compiti; - Omessa comunicazione all'Organo Amministrativo di un conflitto di interessi che impedisca il mantenimento del ruolo di componente dell'Organismo stesso; - Sentenza di condanna della Società, passata in giudicato, ovvero una sentenza di patteggiamento, ove risulti dagli atti l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo medesimo; - Violazione degli obblighi di riservatezza in ordine alle notizie e informazioni acquisite nell'esercizio delle funzioni proprie dell'Organismo di Vigilanza; - Per il componente legato alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, l'avvio di un procedimento disciplinare per fatti da cui possa derivare la sanzione del licenziamento. La revoca è disposta dall'Organo Amministrativo, previo parere vincolante dell'Organo di Controllo della Società.

Qualora la revoca avvenga senza giusta causa, il componente revocato avrà diritto alla reintegra. In caso di scadenza, revoca o rinuncia, l'Organo Amministrativo nomina il nuovo componente dell'OdV durante la prima riunione e comunque entro 60 giorni dalla data di cessazione del componente uscente, il quale rimane in carica fino alla sua sostituzione.

3.4) Compiti, funzioni e poteri dell'OdV di Apricena Calcestruzzi

L'OdV svolgerà le seguenti funzioni:

- a) Vigilare sull'effettiva applicazione del Modello in relazione alle diverse tipologie di reati presi in considerazione dallo stesso;
- b) Verificare l'efficacia del Modello e la sua capacità di prevenire la commissione di reati in questione;
- c) Individuare e proporre all'Organo Amministrativo aggiornamenti e modifiche del Modello stesso in relazione alla mutata normativa o alle mutate necessità o condizioni aziendali. In particolare, segnalare la necessità di redigere nuove sezioni della parte speciale al fine di meglio prevenire la commissione di Reati Presupposto divenuti, nel frattempo, rilevanti per la Apricena calcestruzzi Srl;
- d) Verificare che le proposte di aggiornamento e modifica formulate all'Organo Amministrativo siano state effettivamente recepite nel Modello.

Nell'espletamento delle funzioni suesposte, all'Organismo di Vigilanza spettano i seguenti compiti:

- Verificare periodicamente la mappa dei Processi a Rischio Reato e l'adeguatezza dei punti di controllo al fine di consentire il loro aggiornamento ai mutamenti dell'attività e/o della struttura aziendale. A tal fine, i Destinatari del Modello, così come meglio descritti nelle Parti Speciali dello stesso, devono segnalare all'OdV le eventuali situazioni in grado di esporre la Società al rischio di reato. È necessario che tutte le comunicazioni e/o segnalazioni avvengano in forma scritta e trasmesse all'apposito indirizzo di

posta elettronica dedicato all'Organismo di Vigilanza al seguente indirizzo email: odv231.insanguine@gmail.com;

- Effettuare periodicamente, alla luce del piano previamente stabilito dall'Organismo di Vigilanza, verifiche ed ispezioni mirate su determinate operazioni o atti specifici, posti in essere nell'ambito dei processi a Rischio Reato;
- Raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere obbligatoriamente trasmesse all'Odv;
- Condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello portate all'attenzione dell'Odv da specifiche segnalazioni o emerse nel corso dell'attività di vigilanza dello stesso;
- Predisporre semestralmente un rapporto sulle attività che presentano maggiori criticità all'Organo Amministrativo al fine di evidenziare le problematiche riscontrate e le azioni correttive da intraprendere;
- Verificare che gli elementi previsti nel Modello per le diverse tipologie di reati vengano effettivamente adottati ed implementati e siano rispondenti alle esigenze di osservanza del D.lgs. n. 231 del 2001, provvedendo, in caso contrario, a proporre azioni correttive ed aggiornamenti degli stessi.

Al fine di poter svolgere le funzioni sopra esposte e i compiti sopra indicati, vengono attribuiti all'Organismo di Vigilanza specifici poteri che di seguito si riportano:

- 1) Accedere in modo ampio e capillare ai vari documenti aziendali e, nello specifico, a quelli riguardanti i rapporti di natura contrattuale e non, instaurati dalla Società con terzi;
- 2) Avvalersi del supporto e della cooperazione degli organi sociali che possano essere interessati, o comunque coinvolti, nelle attività di controllo; conferire specifici incarichi di consulenza ed assistenza a professionisti anche esterni alla Società.

3.5) Risorse dell'OdV

L'Organo Amministrativo mette a disposizione le risorse umane e finanziarie necessarie all'Organismo di Vigilanza per l'espletamento dei compiti assegnati. All'Organismo di Vigilanza vengono riconosciuti autonomi poteri, anche di spesa, laddove necessari, nonché la facoltà di stipulare, modificare e/o risolvere incarichi professionali a soggetti terzi in possesso delle competenze specifiche necessarie per la migliore esecuzione dell'incarico

3.6) Flussi informativi dell'Organismo di Vigilanza – obblighi di informazione nei confronti dell'OdV

Al fine di agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello, l'Odv deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei Destinatari o anche di Terzi, in merito ad eventi che potrebbero comportare la responsabilità della Società limitatamente ai reati espressamente previsti nel D.lgs. 231/2001. Nello specifico, le informazioni che devono essere riportate all'Organismo di Vigilanza si suddividono in informazioni periodiche ed informazioni relative al verificarsi di particolari eventi. In riferimento alle informazioni di cui sopra:

- i Destinatari sono tenuti a segnalare all'OdV le notizie relative alla violazione del Modello, nonché quelle relative alla commissione o alla ragionevole convinzione di commissione dei reati ex D.lgs. 231/2001 o di pratiche non in linea con le procedure e le norme di comportamento adottate dalla Società;

- i Terzi sono tenuti ad effettuare le segnalazioni all'OdV relative alla violazione del Modello nonché quelle relative alla commissione, o alla ragionevole commissione, dei reati ex D.lgs. 231/2001 nei limiti e secondo le modalità previste contrattualmente. La Società adotta canali informativi ad hoc al fine di garantire la riservatezza delle informazioni sopra descritte e facilitare, dunque, il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'Organismo.

Le segnalazioni devono avvenire in forma scritta e trasmesse all'apposito indirizzo di posta elettronica dedicato all'Organismo di Vigilanza al seguente indirizzo e-mail: odv231.insanguine@gmail.com idoneo a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante ovvero in apposita cassetta postale situata presso la sede sociale ovvero presso il domicilio del dell'Organismo di Vigilanza, Avv. Giuseppe Insanguine, in Cerignola (FG), alla via P. Borsellino n.58. Alle informazioni sopraindicate si affiancano ulteriori informazioni che devono essere obbligatoriamente e tempestivamente trasmesse all'OdV. Queste informazioni riguardano:

- I provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, inerenti lo svolgimento di indagini e/o procedimenti che vedano coinvolta la Apricena calstruzzi Srl o gli stessi Destinatari del Modello;
- I rapporti eventualmente predisposti dai responsabili di altri organi e funzioni nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza del D.lgs. 231/2001;
- Le notizie relative ai procedimenti disciplinari, nonché ad eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni che vedano coinvolti la Società Apricena calcestruzzi e i Destinatari del Modello, qualora essi siano legati alla commissione di reati o alla violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello;
- Le commissioni di inchiesta o relazioni/comunicazioni interne da cui emerga la responsabilità della Società o dei Destinatari del Modello per i reati di cui al D.lgs. 231/2001;
- I cambiamenti organizzativi;
- Gli aggiornamenti del Sistema delle Deleghe e dei Poteri;
- Le operazioni particolarmente significative svolte nell'ambito dei Processi a Rischio di Reato;
- I mutamenti nei Processi a rischio o potenzialmente a rischio Reato;
- Le eventuali comunicazioni del Collegio Sindacale in merito ad aspetti che possono indicare carenze del sistema dei controlli interni, fatti censurabili, osservazioni sul bilancio della Società;
- Le dichiarazioni di veridicità e completezza delle informazioni contenute nelle comunicazioni sociali;
- La copia dei verbali delle riunioni del Collegio Sindacale in merito ad aspetti che possono indicare carenze nel sistema di controlli interni, fatti censurabili, osservazioni sul bilancio della Società.

L'Organismo di Vigilanza, a propria discrezione, potrà individuare e proporre all'Organo Amministrativo l'istituzione di specifici flussi periodici con indicazione dei relativi responsabili, ottenendo, pertanto, informazioni utili ai fini della vigilanza sull'adeguatezza ed efficacia del Modello, nonché di individuare eventuali anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili, proponendo i relativi correttivi. L'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute con discrezionalità e responsabilità. A tal fine, lo stesso OdV può ascoltare l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione, motivando in forma scritta la ragione della eventuale autonoma decisione a non procedere. L'Organismo di Vigilanza si impegna a garantire che i segnalanti in buona fede siano garantiti da

qualsiasi forma di ritorsione o penalizzazione, e ad essi sarà assicurata la massima riservatezza, fatti salvi gli obblighi di legge e le esigenze di tutela della Società o delle persone accusate erroneamente o in malafede.

3.7) Obblighi informativi propri dell'OdV

L'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Decreto spetta all'Organo Amministrativo della Società e, dunque, spetterà a quest'ultimo la decisione di una eventuale implementazione del Modello, a seconda delle esigenze organizzative e normative. Il compito dell'Organismo di Vigilanza sarà, invece, di riferire in merito all'attuazione del Modello e al verificarsi di eventuali criticità. Nello specifico, l'Organismo di Vigilanza sarà responsabile nei confronti dell'Organo Amministrativo nei seguenti casi:

- comunicare, all'inizio di ciascun esercizio, il piano delle attività che intende svolgere per adempiere ai compiti assegnatigli;
- comunicare periodicamente lo stato di avanzamento del programma definito ed eventuali cambiamenti apportati al piano, motivandoli;
- comunicare tempestivamente eventuali problematiche, laddove esistenti e rilevanti, connesse alle attività svolte dal stesso OdV in relazione ai propri compiti;
- Relazionare, con cadenza annuale, in merito all'attuazione del Modello.

L'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato dall'Organo Amministrativo, laddove necessario, ovvero lo stesso OdV potrà richiedere dall'Organo Amministrativo di essere convocato per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche. Gli incontri fra l'Organismo di Vigilanza e gli organi sociali devono essere verbalizzati. Copia di tali verbali sarà custodita dallo stesso OdV e dagli organi sociali di volta in volta coinvolti.

L'Organismo di Vigilanza, nell'espletamento dei propri incarichi, potrà comunicare:

- a) I risultati dei propri accertamenti ai responsabili delle funzioni e/o dei processi sensibili qualora dalle attività dovessero scaturire aspetti suscettibili di miglioramento. A tal fine, è necessario che l'OdV ottenga dai responsabili dei processi un piano delle azioni, con relativa tempistica, per l'implementazione delle attività suscettibili di miglioramento nonché il risultato di tale implementazione;
- b) Segnalare all'Organo Amministrativo e all'Organo di Controllo comportamenti e/o azioni non in linea con il Modello al fine di:
 - 1) Acquisire dall'Organo Amministrativo tutti gli elementi per effettuare eventuali comunicazioni alle strutture preposte per la valutazione e l'applicazione delle sanzioni disciplinari;
 - 2) Dare indicazioni per la rimozione delle carenze, onde evitare il ripetersi dell'accadimento.

L'Organismo, inoltre, ha l'obbligo di informare prontamente l'Organo di Controllo laddove la violazione riguardi l'Organo Amministrativo.

3.8) Gestione delle segnalazioni

Ricevuta la segnalazione, l'Organismo di Vigilanza verifica in via preliminare la pertinenza della stessa ai fini dell'attuazione del presente Modello. Qualora la segnalazione non sia pertinente ma contenga comunque elementi di violazione o presunta violazione a disposizioni interne o alla legislazione vigente,

L'Organismo di Vigilanza trasmette la segnalazione all'Organo Amministrativo. Di tale trasmissione è data notizia al segnalante. Se la segnalazione è pertinente, l'Organismo di Vigilanza deve immediatamente dare corso ai necessari accertamenti, garantendo la riservatezza dell'identità del segnalante in tutta la fase di gestione della segnalazione. Qualora all'esito dell'accertamento non emergano elementi per dare seguito alla segnalazione, l'Organismo di Vigilanza procede all'archiviazione della notizia, dandone analitica motivazione. Qualora all'esito dell'accertamento la segnalazione risulti fondata, l'Organismo di Vigilanza informa immediatamente l'Organo Amministrativo, il quale procede secondo quanto stabilito dal sistema sanzionatorio del presente Modello. Nel trasmettere l'esito della propria istruttoria, l'Organismo di Vigilanza segnala le disposizioni del Modello che si assumono violate ed esprime la propria valutazione in merito agli elementi di prova accertati, alla natura della violazione e alla sua gravità rispetto ai principi e alle disposizioni del presente Modello. Inoltre, può proporre agli organi competenti la misura disciplinare che ritiene maggiormente idonea, proporzionata e sufficientemente dissuasiva al fine di prevenire il ripetersi della violazione. È dovere dell'Organismo di Vigilanza fornire al segnalante non anonimo una risposta in merito all'archiviazione ovvero alla decisione di procedere rispetto alla segnalazione. Tutti i documenti relativi alla segnalazione sono archiviati e conservati in modalità informatica e/o cartacea a cura dell'Organismo di Vigilanza, al fine di garantire la trasparenza e la tracciabilità delle decisioni e vi avranno accesso unicamente i membri dell'OdV, che si impegnano a farne uso unicamente per i fini ispettivi e di verifica propri della funzione da essi ricoperta. La Società garantisce che nell'ambito delle attività di indagine interna disciplinate dal presente paragrafo il trattamento dei dati personali, ivi inclusi quelli di natura sensibile o giudiziaria, avvenga nel pieno rispetto della disciplina in materia di privacy. La Società pone in essere le azioni ritenute più opportune per eliminare o ridurre il rischio che violazioni della specie di quella segnalata e accertata possano ripetersi in futuro. In particolare, l'Organismo di Vigilanza propone tempestivamente le modifiche o le integrazioni necessarie al Modello o alle procedure che ne costituiscono attuazione qualora la violazione accertata abbia evidenziato carenze significative nelle misure di prevenzione e controllo.

3.9) Verifiche periodiche

L'OdV vigila costantemente sull'effettivo funzionamento e sulla corretta attuazione del Modello, verificando la coerenza tra i comportamenti concreti dei destinatari ed il Modello stesso. Tale attività si concretizza nella verifica periodica delle principali attività esercitate della Società in relazione ai processi sensibili e alla conformità degli stessi alle regole di cui al presente Modello. Inoltre, l'Organismo effettua una serie di verifiche di tutte le informazioni e segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'Organismo di Vigilanza, degli eventi considerati rischiosi rispetto alla responsabilità penale dell'Ente. Le verifiche sono condotte dall'Organismo di Vigilanza che si avvale dell'ausilio di organi interni. Le verifiche effettuate e il loro esito sono oggetto di attività di *reporting* semestrale all'Organo Amministrativo, per il tramite dell'Organo di Controllo. In caso di esito negativo, l'Organismo di Vigilanza esporrà, nel piano relativo all'anno, i miglioramenti da attuare. E' possibile compiere la verifica svolgendo attività di audit, svolta a campione, dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza conclusi dall'ente in relazione ai «processi sensibili» e alla conformità degli stessi a quanto prescritto dal Modello. L'Organismo di Vigilanza redige un programma di vigilanza

attraverso il quale pianifica la propria attività di verifica e controllo. Il programma contiene un calendario delle attività da svolgere nel corso dell'anno prevedendo, altresì, la possibilità di effettuare verifiche e controlli non programmati laddove necessari. Nello svolgimento della propria attività, l'Organismo di Vigilanza può avvalersi del supporto di funzioni e strutture interne alla Società e/o in outsourcing con specifiche competenze nei settori aziendali di volta in volta sottoposti a controllo. All'Organismo di Vigilanza sono riconosciuti ampi poteri nel corso delle verifiche ed ispezioni. In particolare, ha il potere:

a) Di verificare e segnalare le necessità di modifica del Modello, quando intervengono mutamenti nell'organizzazione aziendale o nel modello di business che rendano il Modello non più aggiornato o che comportino nuovi potenziali “rischi 231”. Come specificato in premessa, sarà l'Organo Amministrativo il responsabile dell'aggiornamento del Modello e del suo adeguamento in relazione al mutamento degli assetti organizzativi, dei processi operativi nonché alle risultanze dei controlli. L'Organismo di Vigilanza conserva, in ogni caso, precisi compiti e poteri in merito alla cura e promozione del costante aggiornamento del Modello;

b) Di verificare l'aggiornamento del Modello in seguito al riscontro di carenze e/o lacune a seguito di verifiche sull'efficacia del medesimo;

c) Di verificare se è stata effettuata un'adeguata formazione e informazione del personale sugli aspetti rilevanti ai fini dell'osservanza della legge nello svolgimento dell'attività dell'organizzazione. La comunicazione al personale e la sua formazione sono due importanti requisiti del Modello ai fini del suo buon funzionamento. Con riferimento alla comunicazione, essa deve riguardare il Codice Etico, quale parte integrante del presente Modello, ma anche gli altri strumenti quali i poteri autorizzativi, le linee di dipendenza gerarchica, le procedure, i flussi di informazione e tutto quanto contribuisca a dare trasparenza nell'operare quotidiano. La comunicazione deve essere: capillare (capace di raggiungere la conoscenza di ciascun individuo), efficace, autorevole (emessa da chi ne abbia l'autorità), chiara, dettagliata e periodicamente ripetuta. Accanto alla comunicazione deve essere sviluppato un adeguato programma di formazione rivolto al personale delle aree a rischio, appropriato a tutti i livelli dei destinatari e che illustri le ragioni di opportunità, oltre che giuridiche, che ispirano le regole e la loro portata concreta;

d) Di verificare l'adozione di misure appropriate, volte a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge, e a scoprire ed eliminare tempestivamente eventuali situazioni irregolari;

e) Di verificare l'attuazione di un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del Modello organizzativo e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Per le ragioni sin qui esposte, l'attività espletata dall'Organismo di Vigilanza deve tradursi in un processo continuo e costante, focalizzando, in particolar specie, nei momenti di cambiamento aziendale.

4) MOG e Whistleblowing

La Apricena calcestruzzi Srl ha adottato altresì un sistema di ricevimento e gestione delle segnalazioni di violazioni del Codice Etico aziendale e della normativa interna ed esterna in conformità alle previsioni del D.Lgs. 24/2023.

Tale sistema ha l'obiettivo di favorire un ambiente di lavoro sano caratterizzato da senso di appartenenza e legalità tutelando il dipendente che segnala condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.

La segnalazione può avere ad oggetto comportamenti, rischi, reati o anche irregolarità rispetto alle procedure adottate, consumati o tentati da dipendenti o apicali aziendali a danno dell'integrità aziendale.

Non esiste una lista tassativa di condotte illecite che possono costituire l'oggetto del *whistleblowing*.

Si può affermare che le condotte illecite oggetto delle segnalazioni meritevoli di tutela comprendono non solo l'intera gamma dei delitti previsti dal Modello 231 ma anche le situazioni in cui, nel corso dell'attività aziendale, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi indebiti, nonché i fatti/condotte che costituiscono violazione del codice etico aziendale idonei a esporre la compagine aziendale ad un rischio-reato.

5) Formazione del personale e diffusione del MOG

La Apricena calcestruzzi promuove la conoscenza del Modello e dei relativi aggiornamenti tra tutto il personale, che è pertanto tenuto a conoscerlo e ad attuarlo. In tale contesto, le azioni di diffusioni del Modello sono le seguenti:

- l'inserimento del Modello e del Codice Etico sul sito ufficiale della Società;
- la messa a disposizione del Codice Etico al personale e ai neo assunti, con l'attestazione del soggetto ricevente di ricezione e l'impegno alla conoscenza e al rispetto delle relative prescrizioni;
- l'aggiornamento sulle modifiche apportate al Modello e al Codice Etico.

Il percorso di formazione, volto alla più ampia diffusione delle prescrizioni del Modello e del Codice Etico, è differenziato ed articolato sulla base della qualifica dei destinatari, come di seguito indicati:

- Per il personale con funzione direttiva e di rappresentanza sono previsti cicli di incontri in aula o in modalità da remoto;
- Per il resto del personale è prevista, in primis, l'informativa in sede di assunzione ovvero nel momento di adozione del Modello e del Codice Etico nonché corso di formazione obbligatoria da realizzarsi con modalità da remoto.

La partecipazione alle attività di formazione è obbligatoria e il controllo sulla partecipazione è attuato attraverso la richiesta della firma, qualora il corso sia in presenza, ovvero attraverso attestazioni di partecipazione al corso da remoto.

La Apricena calcestruzzi Srl promuove la conoscenza e l'osservanza de Modello e del Codice Etico nei confronti dei collaboratori esterni e dei partner che devono essere informati del contenuto degli stessi. La formalizzazione dell'impegno all'osservanza dei principi previsti nel Modello e del Codice Etico, avviene, per i contratti da stipularsi attraverso l'inserimento di un'apposita clausola contrattuale, ovvero per i contratti già in essere, attraverso la sottoscrizione di un addendum al contratto già sottoscritto.

6) Sistema disciplinare

6.1) Principi generali

La predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme contenute nel Modello, costituisce una condizione essenziale per assicurare una efficiente azione dell'Organismo di Vigilanza e garantire l'effettività del Modello stesso. Al riguardo, infatti, gli articoli 6, comma 2 lettera e)11, e 7, comma 4 lettera b), del Decreto, prevedono che i modelli di organizzazione e gestione devono introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate negli stessi. La Apricena calcestruzzi Srl, pertanto, ha posto in essere un sistema disciplinare che prevede delle sanzioni, nel rispetto delle previsioni di cui alla contrattazione collettiva in caso di violazione del Modello, che deve intendersi come la violazione di uno o più principi sanciti dal Modello o dal Codice Etico. Trattandosi di un sistema disciplinare interno all'Ente, adottato in completa autonomia e indipendenza della Società, l'applicazione delle sanzioni prescinde dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale.

Il presente Modello, individua i comportamenti sanzionabili, in quanto astrattamente idonei a realizzare le fattispecie di reato e le sanzioni applicabili dalla più lieve alla più grave, mediante un sistema di gradualità della sanzione e che, secondariamente, rispetti il principio della proporzionalità tra condotta e la sanzione. Il sistema sanzionatorio si applica ai dipendenti dell'Ente, all'Organo Amministrativo, ai consulenti esterni, ai collaboratori esterni e ai partner commerciali della Società. Il potere disciplinare è esercitato dall'Organo Amministrativo. In particolare, il potere disciplinare verrà esercitato, nei confronti dei lavoratori dipendenti, in forza dell'art. 2106 del Codice Civile, del personale dirigente, dell'organo amministrativo, dell'Organismo di Vigilanza e dei consulenti e partner.

6.2) Sanzioni nei confronti dei dipendenti

L'osservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali di cui al Modello e al Codice Etico rappresenta, per il personale dipendente dell'Ente, un obbligo ai sensi degli articoli 2104 e 2105 del codice civile e pertanto, l'inosservanza, costituirà illecito disciplinare. Le sanzioni irrogabili nei riguardi dei lavoratori dipendenti sono quelle previste dal CCNL applicato in azienda, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili. La condotta del lavoratore dipendente in violazione del Modello o del Codice Etico può dar luogo ai seguenti provvedimenti:

- Richiamo verbale, nel caso in cui la condotta del lavoratore dipendente sia di lieve inosservanza delle prescrizioni contenute nel Modello e nel Codice Etico;
- Richiamo scritto, nel caso in cui la condotta di violazione sia grave e reiterata;
- Multa non superiore a 4 ore di retribuzione, nel caso in cui il lavoratore dipendente già incorso nel provvedimento di richiamo scritto, persiste nella violazione, nonché nelle ipotesi di violazione del Modello e del Codice Etico di maggior gravità rispetto a quelle sanzionate ai punti precedenti. Questa sanzione sarà irrogata ove la condotta non determini danni per la Società;

- Sospensione dal lavoro e della retribuzione globale, non superiore a 10 giorni, nel caso in cui il lavoratore dipendente violi dolosamente o nei casi di reiterata violazione colposa delle prescrizioni del Modello e del Codice Etico;
- licenziamento con preavviso, nel caso in cui il lavoratore dipendente che adotti, nell'espletamento delle attività sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto ovvero nel caso il lavoratore ponga in essere una violazione almeno tre volte nell'ultimo anno per le condotte di cui ai punti precedenti;
- licenziamento senza preavviso, nel caso in cui il lavoratore dipendente adotti, nell'espletamento delle attività sensibili, un comportamento in violazione del Modello, tale da determinare l'applicabilità a carico della Società delle sanzioni previste dal Decreto.

Le sanzioni vengono irrogate secondo la gravità dell'infrazione. Le sanzioni disposte dalla Società devono essere comunicate all'Organismo di Vigilanza.

6.3) Sanzioni nei confronti dei dirigenti

Per i dirigenti sono previste alcune condotte ulteriori rispetto a quelle delineate per i lavoratori dipendenti, in particolare:

- Omessa supervisione, controllo e vigilanza sul rispetto delle procedure e delle prescrizioni del Modello da parte dei propri sottoposti;
- Omessa segnalazione o tolleranza di irregolarità commesse da propri sottoposti o da altro personale sul rispetto delle procedure e prescrizioni del Modello;
- Mancato controllo sulle procedure interne per l'assunzione e attuazione delle decisioni;

In caso di violazioni del personale dirigente, l'Ente adotta la misura ritenuta più idonea in conformità a quanto previsto dalla disciplina contrattuale e normativa applicabile, nel rispetto del principio di gravità, dei casi di recidiva, di inosservanza diretta, di mancata vigilanza, Inoltre, essendo la natura del rapporto di natura fiduciaria con l'Ente, ove la violazione del Modello ne determini la sopravvenuta carenza, la sanzione irrogata è il licenziamento.

6.4) Sanzioni nei confronti dell'Organo amministrativo

Per l'organo amministrativo sono previste sanzioni per le condotte di violazione del Modello o del Codice Etico e per l'inadempimento dell'obbligazione, propria dell'organo, di direzione o vigilanza sui sottoposti circa l'effettiva applicazione delle prescrizioni contenute nel Modello. Nel caso di violazioni delle disposizioni contenute nel Modello da parte dell'Amministratore, l'Organismo di Vigilanza provvederà, preliminarmente, a richiamare l'Amministratore e, successivamente, inviterà l'organo amministrativo ad assumere i provvedimenti ritenuti più opportuni, tenendo conto della gravità della violazione commessa, conformemente a quanto previsto dalla legge e dallo Statuto dell'Ente.

In caso di violazioni gravi, l'OdV deve invitare l'Amministratore che coincide con il Socio unico dell'Ente a dimettersi ed eleggere un nuovo Organo amministrativo.

6.5) Sanzioni nei confronti dell'OdV

Le condotte punibili dell'Organismo di Vigilanza consistono:

- Omissione, con negligenza e/o imperizia, di vigilanza sulla corretta applicazione e rispetto del Modello.
- Mancata individuazione casi di violazione del Modello.

In questi casi, l'organo amministrativo, una volta ricevuta la segnalazione, indaga circa l'effettivo illecito occorso e, ove ritenga che vi sia la responsabilità dell'OdV, assumerà gli opportuni provvedimenti secondo le modalità previste dalla normativa vigente, fino alla revoca dell'incarico per giusta causa. Anche in questo caso, al fine di garantire il pieno esercizio del diritto di difesa deve essere previsto un termine entro il quale l'interessato possa far pervenire scritti difensivi e possa essere ascoltato dall'organo amministrativo. È comunque fatto salvo il diritto al risarcimento del danno subito dall'Ente.

6.6) Sanzioni nei confronti dei consulenti e dei partner

Le condotte poste in essere nell'ambito di un rapporto contrattuale dai collaboratori, consulenti, partner, controparti e altri soggetti esterni in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e nel Codice Etico costituisce inadempimento grave delle obbligazioni contrattuali ai sensi dell'art. 1453 c.c. e può determinare, in virtù di apposite clausole contrattuali, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva la facoltà di agire per il risarcimento del danno.

provvederà, ove necessario, all'aggiornamento e all'inserimento nelle lettere di incarico, nei contratti, negli accordi di partnership delle suddette specifiche clausole contrattuali che prevedano anche l'eventuale richiesta di risarcimento di danni derivanti alla Società.

7) Aggiornamento del Modello

L'Organo Amministrativo, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sovrintende all'aggiornamento ed adeguamento del Modello. L'aggiornamento del Modello è necessario a rendere, lo stesso, efficace ed effettivo nel tempo. L'Organo amministrativo dovrà tenere in considerazione alcuni eventi indicativi della necessità di aggiornamento o adeguamento del Modello, tra cui: - Le novità legislative con particolare riferimento alla disciplina della responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato nonché gli orientamenti della giurisprudenza e della dottrina prevalente;

- Significative violazioni del Modello e risultanze negative delle stesse;
- Significative carenze emerse a seguito di verifiche sull'efficacia del Modello; - Significative modifiche della struttura organizzativa dell'Ente;
- Gli inviti alla modifica dell'Organismo di Vigilanza.

8) Allegati

- Testo D.Lgs 231/2001 con elencazione dei reati presupposto 231;
- elenco dipendenti
- Regolamento OdV
- Codice etico con sistema disciplinare

- Protocollo whistleblowing
- Parte speciale con allegati protocolli/procedure e analisi dei rischi.